

TI_GERICHTE 11.2010.1 vom 29. Oktober 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2010.1_d20071029

FR: TI_GERICHTE 11.2010.1 du 29 octobre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2010.1 del 29 ottobre 2007

Regeste

Rimunerazione del curatore

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 420 cpv. 2 CC il tutelato e ogni interessato possono ricorrere all'Autorità di vigilanza contro le decisioni dell'autorità tutoria. Per “ogni interessato” non si intende qualsiasi terzo, ma chi invochi legittimi interessi del pupillo oppure chi lamenti la violazione dei diritti propri o chi abbia un interesse personale a ricorrere (DTF 121 III 3 consid. 2a con richiami). In concreto RA 1 veglia sugli interessi patrimoniali di RI 1, tenuto al pagamento della nota d'onorario della curatrice, sicché la sua legittimazione ad appellare è data (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 33 ad art. 420).

E. 3

L'Autorità di vigilanza ha ritenuto che il motivo per cui la Commissione tutoria regionale aveva negato alla curatrice la mercede del 2008 fosse di natura punitiva. Se non che, essa ha continuato, una simile sanzione disciplinare non ha alcuna base legale. Onde l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Commissione tutoria regionale perché riconosca alla curatrice una mercede commisurata al lavoro svolto e rimborsi le spese vive. Il nuovo curatore sottolinea, nell'appello, che CO 1 non ha mai presentato il rendiconto intermedio del 2008, da lui allestito, e che il lavoro da lei svolto è stato nullo, anzi pregiudizievole per il pupillo. Riconoscere a costei una qualsiasi indennità a carico del patrimonio del pupillo nelle circostanze descritte sarebbe, oltre che ingiusto, iniquo.

E. 4

Questa Camera ha già avuto modo di rammentare che le decisioni meramente “incidentali” di autorità amministrative, quelle cioè che non pongono fine alla procedura, ma costituiscono solo uno stadio verso la decisione finale, non sono necessariamente impugnabili. Possono formare oggetto di appello soltanto, di regola, ove arrechino all'interessato un “danno non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAm (cui rinvia l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). E un “danno non altrimenti riparabile” è un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole. Incidentali sono, ad esempio, le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di una determinata prova oppure quelle con cui essa adotta misure provvisoriale, ovvero provvedimenti d'urgenza (da ultimo: RtiD I-2009 pag. 608 consid. 2b con rinvio). a) La decisione con cui un'autorità di ricorso annulla la decisione di un'autorità inferiore e rinvia gli atti a quest'ultima perché statuisca di nuovo ha, a sua volta, natura incidentale. Può essere appellata, di conseguenza, solo qualora sia suscettibile di arrecare un “danno non altrimenti riparabile” (DTF 135 V

143 consid. 1.1, 134 V 99 consid. 1). Il mero fatto che in seguito alla decisione di rinvio il processo risulti più lungo ancora non configura un “ danno non altrimenti riparabile”, poiché la parte interessata potrà ancora impugnare la decisione incidentale insieme con quella finale (sentenza del Tribunale federale 9C_287/2009 del 24 novembre 2009, consid. 1.5). Nella fattispecie l'appellante non prospetta il benché minimo pregiudizio irreparabile. Del resto non è dato a divedere quale danno difficilmente rimediabile dovrebbe sopportare il pupillo aspettando la decisione finale. Nemmeno è dato a divedere, ad esempio, in che modo l'accoglimento dell'appello potrebbe evitare un'istruttoria lunga e dispendiosa. Ne segue che l'appello, prematuro, va dichiarato irricevibile già di primo acchito. b) Vi sono casi, per vero, in cui una decisione di rinvio va equiparata a una decisione finale perché restringe significativamente il margine d'apprezzamento che compete all'autorità inferiore, onde il rischio di un “ danno non altrimenti riparabile ” (sentenza del Tribunale federale 9C_1039/2008 del 10 dicembre 2009 consid. 2.2). In concreto la decisione dell'Autorità di vigilanza non impone tuttavia direttive vincolanti alla Commissione tutoria regionale. Questa rimane libera di definire l'onorario dell'ex curatrice come meglio crede, entro i parametri previsti dalla legge (art. 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, art. 17 del regolamento d'applicazione). Al limite, essa potrà anche confermare la decisione di non riconoscere all'ex curatrice mercede di sorta, non per punizione, ma perché l'interessata non ha eseguito alcun lavoro o ha eseguito un lavoro oggettivamente inutilizzabile (cfr., per il contratto di mandato, DTF 124 III 423 consid. 3b, 3c e 4a). Non soccorrono dunque gli estremi perché in concreto la decisione impugnata sia assimilata a una decisione finale.

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale (la mercede della curatrice ammonta a fr. 1275.85), non supera da lungi la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: –; –; – Commissione tutoria regionale 4, Paradiso. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.